



BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Seconda n. 13 del 30.3.2016

Supplemento n. 45

mercoledì, 30 marzo 2016

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze - Fax: 055 - 4384620

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SEZIONE II

- Statuti

COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (Firenze)

Statuto Comune di Figline e Incisa Valdarno. Approvato dal Consiglio comunale il 25 febbraio 2016 con deliberazione n. 36 modificato ed integrato il 22 marzo 2016 con deliberazione C.C. n. 48.

SEZIONE II

- Statuti

COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (Firenze)

**Statuto Comune di Figline e Incisa Valdarno.
Approvato dal Consiglio comunale il 25 febbraio 2016
con deliberazione n. 36 modificato ed integrato il 22
marzo 2016 con deliberazione C.C. n. 48.**

INDICE GENERALE

TITOLO I

ELEMENTI COSTITUTIVI

- Articolo 1 – Finalità
- Articolo 2 – Territorio e sede comunale
- Articolo 3 – Stemma e gonfalone
- Articolo 4 – Albo pretorio
- Articolo 5 – Valori fondamentali
- Articolo 6 – Programmazione e cooperazione
- Articolo 7 – Diritto di cittadinanza

TITOLO II

STRUTTURA ISTITUZIONALE

- Articolo 8 – Organi rappresentativi del Comune
- Articolo 9 – Deliberazioni degli organi collegiali

Capo I

Il Consiglio comunale

- Articolo 10 – Articolazioni del Consiglio comunale
- Articolo 11 – Consiglio comunale
- Articolo 12 – Sessioni e convocazione
- Articolo 13 – Presidenza del Consiglio
- Articolo 14 – Linee programmatiche di mandato
- Articolo 15 – Commissioni consiliari
- Articolo 16 – Attribuzioni delle Commissioni consiliari
- Articolo 17 – Consiglieri comunali
- Articolo 18 – Diritti e Doveri dei Consiglieri comunali
- Articolo 19 – Gruppi consiliari
- Articolo 20 – Mozioni di sfiducia
- Articolo 21 – Deliberazioni del Consiglio comunale

Capo II

La Giunta comunale

- Articolo 22 – Giunta comunale
- Articolo 23 – Composizione e nomina

- Articolo 24 – Funzionamento della Giunta comunale
- Articolo 25 – Competenze della Giunta comunale

Capo III

Il Sindaco

- Articolo 26 – Il Sindaco
- Articolo 27 – Attribuzioni di amministrazione
- Articolo 28 – Attribuzioni di vigilanza
- Articolo 29 – Rappresentanza dell'ente
- Articolo 30 – Potere d'ordinanza
- Articolo 31 – Vice Sindaco

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

- Articolo 32 – Principi generali

Capo I

Iniziativa Politica ed Amministrativa

- Articolo 33 – Partecipazione popolare
- Articolo 34 – Istanze, petizioni e proposte
- Articolo 35 – Istanze
- Articolo 36 – Petizioni
- Articolo 37 – Proposte
- Articolo 38 – Diritto generale d'istanza
- Articolo 39 – Consultazione
- Articolo 40 – Diritto di intervento dei singoli nei procedimenti
- Articolo 41 – Procedimenti ad istanza di parte
- Articolo 42 – Procedimenti ad impulso d'ufficio
- Articolo 43 – Determinazione del contenuto dell'atto
- Articolo 44 – Bilancio partecipato

Capo II

Referendum

- Articolo 45 – Referendum
- Articolo 46 – Referendum abrogativo
- Articolo 47 – Referendum consultivo
- Articolo 48 – Referendum propositivo
- Articolo 49 – Azione popolare

Capo III

Associazionismo

- Articolo 50 – Associazionismo e volontariato
- Articolo 51 – Diritti delle associazioni
- Articolo 52 – Contributi alle associazioni
- Articolo 53 – Consulte tematiche

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE

Capo I

Erogazione dei servizi pubblici

Articolo 54 – Principi generali
 Articolo 55 – Modalità di gestione dei servizi
 Articolo 56 – Istituzione
 Articolo 57 – Aziende speciali
 Articolo 58 – Fondazioni

Capo II

Organizzazione degli uffici e del personale

Articolo 59 – Principi generali e finalità
 Articolo 60 – Separazione tra funzioni di indirizzo politico – amministrativo e di gestione
 Articolo 61 – Segretario generale comunale
 Articolo 62 – Vice Segretario
 Articolo 63 – Dirigenti e responsabili degli uffici e dei servizi
 Articolo 64 – Incarichi esterni
 Articolo 65 – Regolamento degli uffici e dei servizi

Capo III

Attività amministrativa

Articolo 66 – Obiettivi dell'attività amministrativa
 Articolo 67 – Accesso agli atti
 Articolo 68 – Atti sottratti all'accesso
 Articolo 69 – Diritto di informazione

Capo IV

Forme di associazione e cooperazione tra enti

Articolo 70 – Gestione associata dei servizi e delle funzioni
 Articolo 71 – Principio di cooperazione
 Articolo 72 – Consorzi
 Articolo 73 – Convenzioni
 Articolo 74 – Accordi di programma

Capo V

Gestione economico-finanziaria

Articolo 75 – Principi generali in materia di ordinamento finanziario e contabile
 Articolo 76 – Bilancio
 Articolo 77 – Patrimonio

Capo VI

Valutazione delle prestazioni e dell'attività del personale

Articolo 78 – Sistema di misurazione e valutazione

Capo VII

Sistema dei controlli

Articolo 79 – Controlli interni
 Articolo 80 – Controlli preventivi e successivi

Articolo 81 – Controllo di regolarità contabile e controllo sugli equilibri finanziari
 Articolo 82 – Organo di revisione

TITOLO V DIFENSORE CIVICO

Articolo 83 – Difensore civico sovracomunale

TITOLO VI NORME FINALI

Articolo 84 – Revisione dello Statuto
 Articolo 85 – Clausole transitorie
 Articolo 86 – Entrata in vigore

TITOLO I ELEMENTI COSTITUTIVI

Articolo 1 *Finalità*

1. Il Comune di Figline e Incisa Valdarno è un ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi generali e ne promuove lo sviluppo economico, sociale e culturale.

2. Il Comune, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, realizza, con i poteri, le competenze e gli istituti di cui al presente Statuto, l'autogoverno della comunità.

3. Il Comune è dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché di autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio Statuto, dei regolamenti e delle leggi statali e regionali di coordinamento.

4. Il Comune rappresenta la comunità nei rapporti con lo Stato, con la Regione, con tutti gli enti e soggetti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati dal presente Statuto, nei confronti della comunità internazionale.

5. Lo Statuto è la fonte normativa primaria dell'ordinamento comunale che, nell'ambito dei principi generali fissati dalle leggi statali, determina le linee fondamentali dell'organizzazione dell'ente, indica fini e modalità per la promozione della comunità cittadina. Lo Statuto garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa e organizzativa del Comune.

6. Il Comune, nel rispetto dello Statuto, esercita le funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali o regionali, secondo il principio di sussidiarietà.

*Articolo 2**Territorio e sede comunale*

1. Il Comune di Figline e Incisa Valdarno nasce il 01 Gennaio 2014 dalla fusione decisa attraverso il voto popolare, espresso con referendum in data 22 Aprile 2013, dei Comuni di Figline Valdarno e Incisa in Val d'Arno.

2. Il Comune ha la propria sede legale in Piazza del Municipio 5. Gli organi collegiali, di regola, si riuniscono nei palazzi civici del Comune.

3. Collocato nel Valdarno Superiore, al centro del triangolo Arezzo – Firenze – Siena, è abbracciato dalle montagne del Pratomagno e dalle colline del Chianti; racchiude una storia millenaria fortemente legata alla storia della Città di Firenze, ed è inserito all'interno della Città Metropolitana.

4. Il territorio comunale si estende per Km² 97,90 e confina con i comuni di Greve in Chianti, Rignano sull'Arno, Reggello, Castelfranco Piandiscò, San Giovanni Valdarno, Cavriglia. Nel territorio di Figline e Incisa Valdarno sono storicamente riconosciute dalla comunità le frazioni di Porcellino, Restone, Cesto, Gaville, Ponte agli Stolli, Brollo, Burchio, Palazzolo, Poggio alla Croce, che si riuniscono nella Consulta delle Frazioni.

5. Sono Patroni del Comune di Figline e Incisa Valdarno i Santi Romolo e Alessandro, Vescovi di Fiesole. La Festività è fissata per il giorno 6 Luglio, anticipando, secondo l'antica consuetudine, la solenne celebrazione ai "Primi Vespri", ossia al tardo pomeriggio del 5 Luglio.

*Articolo 3**Stemma e gonfalone*

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Figline e Incisa Valdarno, con lo stemma, qui di seguito descritto: d'azzurro, all'orso ritto, posto a destra, rivoltato, di nero, linguato di rosso, affrontato al leone d'oro, linguato di rosso; orso e leone afferranti con entrambe le zampe anteriori l'asta della bandiera, d'argento, posta al palo, con il drappo bifido, sventolante a sinistra, dello stesso, caricato dal mezzo giglio di Firenze, di rosso, unito a sinistra alla mezza croce, dello stesso. Ornamenti esteriori da Comune.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone nella foggia autorizzata, qui di seguito descritto: drappo di bianco con la bordatura di rosso, riccamente ornato

di ricami d'argento e caricato dallo stemma descritto al precedente comma con la iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.

3. L'uso e la riproduzione per fini non istituzionali possono essere autorizzati dalla Giunta, informato l'Ufficio di Presidenza, soltanto ove sussista un interesse generale della cittadinanza.

*Articolo 4**Albo pretorio*

1. Il Comune è dotato di un proprio sito internet che è improntato alla massima accessibilità dei cittadini, garantendo la massima trasparenza e chiarezza delle comunicazioni.

2. La pubblicazione degli atti previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti deve essere effettuata tramite apposito Albo pretorio digitale inserito all'interno del sito istituzionale dell'ente.

3. La modalità di scrittura degli atti pubblici deve garantire la loro accessibilità, integralità e facilità di lettura.

*Articolo 5**Valori fondamentali*

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale, culturale ed economico della comunità di Figline e Incisa Valdarno, ispirandosi ai principi ed ai valori della Costituzione della Repubblica Italiana. Promuove una cultura di pace, di cooperazione internazionale e di integrazione fra i popoli, anche attraverso scambi e gemellaggi.

2. Il Comune tutela la vita umana, in ogni momento della sua esistenza, promuove ogni iniziativa utile a rafforzare il rispetto della dignità umana secondo gli impegni assunti per tutti gli uomini nella Dichiarazione Universale dei diritti umani delle Nazioni Unite e nella Carta di Helsinki e recepiti negli atti della nostra Repubblica.

Attiva forme di solidarietà concrete per fronteggiare i bisogni fondamentali indipendentemente dalle condizioni di ogni uomo, siano esse fisiche, psichiche, economiche, sociali, di età, di razza e religione, anche in collaborazione con le associazioni presenti e riconosciute sul territorio, nel quadro di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale.

Rimuove gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui assicurando, nell'ambito di un uso equo e sostenibile delle risorse, i diritti e le necessità delle generazioni presenti e future.

3. Il Comune informa la sua attività ai valori della partecipazione e della solidarietà e garantisce il diritto di pari dignità nella società e nel lavoro, operando per impedire qualsiasi forma di discriminazione legata al genere, all'orientamento sessuale, allo schieramento politico, all'etnia, alla lingua, alla religione e all'handicap. Il Comune è inoltre impegnato a creare le condizioni di pari opportunità fra tutti i cittadini nello svolgimento della vita sociale in tutti i suoi aspetti e promuove il riequilibrio dei ruoli sociali e della rappresentanza: a tal fine garantisce condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, nonché la presenza, secondo la normativa vigente, di entrambi i sessi negli organi collegiali elettivi e non elettivi, negli enti, nelle aziende e nelle istituzioni che dipendono dal Comune.

Attua condizioni di pari opportunità, secondo la normativa vigente, nell'esercizio delle funzioni istituzionali e nelle responsabilità di gestione dei pubblici servizi.

4. Il Comune riconosce, sostiene e tutela la famiglia quale nucleo naturale e fondamentale della nostra società, affinché possa svolgere nel miglior modo possibile i compiti che le sono riconosciuti. Il Comune riconosce altresì tutte le forme di convivenza previste, nel rispetto della Costituzione, delle leggi nazionali e comunitarie. Favorisce l'integrazione nella propria comunità di tutti coloro che vivono e lavorano nel territorio comunale.

5. Il Comune, nella consapevolezza che i parametri sui quali valutare il progresso di una società non possano essere esclusivamente di carattere economico, ma debbano tenere conto anche delle fondamentali dimensioni sociali e ambientali del benessere, corredate da misure di disegualianza e sostenibilità, esercita le proprie azioni amministrative per soddisfare al meglio i bisogni individuali e la prosperità dei propri cittadini.

Ispira le proprie politiche al raggiungimento di una comunità improntata ad obiettivi fondamentali quali ad esempio:

- Centralità del cittadino;
- Sviluppo e Tutela del patrimonio storico culturale e del paesaggio;
- Nuovi percorsi di partecipazione attiva;
- Sussidiarietà orizzontale, intesa come sistema che integra risorse pubbliche e private;
- Tutela delle minoranze e delle fasce più deboli;
- Trasparenza ed efficienza amministrativa;
- Salute e benessere soggettivo;
- Istruzione e formazione;

- Benessere economico e sostegno al lavoro;
- Relazioni sociali;
- Sicurezza;
- Ambiente;
- Ricerca e innovazione;
- Qualità dei servizi.

6. All'interno del territorio comunale non sono consentiti, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari, lo stazionamento od il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive, né coltivazioni di organismi geneticamente modificati (o.g.m).

Il Comune di Figline e Incisa Valdarno riconosce l'acqua quale patrimonio dell'umanità; consapevole dell'importanza dell'acqua come bene Comune primario per la vita di ogni essere vivente, tutela e preserva il proprio territorio, per il presente e futuro dei propri cittadini e nel rispetto delle normative vigenti.

7. Nell'ambito delle proprie competenze il Comune si impegna a perseguire:

- la promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione dei giovani e degli anziani;
- la tutela ed il rispetto delle diversità linguistiche, culturali, religiose anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza e del dialogo tra i popoli. In questo ambito il Comune promuove scambi e gemellaggi con paesi e città a tal fine disponibili;
- la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle loro associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa;
- la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata anche attraverso il sostegno a forme di associazionismo e cooperazione che garantiscano il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali.

Articolo 6

Programmazione e cooperazione

1. Il Comune svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali, secondo modalità stabilite dal regolamento.

2. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, datoriali di categoria, sportive e culturali operanti sul suo territorio.

3. Il Comune ricerca, in modo particolare, forme di collaborazione e di cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie, per l'esecuzione associata di funzioni e di servizi sovracomunali, al fine di conseguire più elevati livelli di efficienza, efficacia ed equità sociale e per favorire un armonioso processo di sviluppo.

4. La conclusione, da parte del Sindaco, di un accordo di programma ai sensi della legislazione vigente deve essere oggetto di specifica comunicazione all'organo consiliare.

Articolo 7
Diritto di cittadinanza

1. Sono titolari individuali dei diritti di iniziativa, partecipazione, accesso ed informazione, salvo diversa esplicita disposizione di legge, Statuto o regolamento:

- a) i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Figline e Incisa Valdarno;
- b) i cittadini residenti nel Comune, non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
- c) i cittadini maggiorenni italiani e appartenenti alla Unione europea, stranieri, apolidi, ancorché non residenti ma che nel Comune esercitano la propria prevalente attività di lavoro e di studio.

TITOLO II
STRUTTURA ISTITUZIONALE

Articolo 8
Organi rappresentativi del Comune

1. Sono organi del Comune il Consiglio comunale, la Giunta comunale, il Sindaco. Le attribuzioni ed i rapporti tra gli organi sono stabiliti dalla legge e dallo Statuto. A tali organi è affidata la rappresentanza democratica della comunità e la realizzazione dei principi dello Statuto nell'ambito della legge.

2. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

3. La Giunta collabora con il Sindaco nel Governo del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

4. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune: esercita inoltre le funzioni di ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.

Articolo 9
Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le sedute degli organi collegiali sono valide, agli effetti deliberativi, con l'intervento della maggioranza

dei componenti assegnati. Per la validità delle sedute del Consiglio comunale in cui si trattano interrogazioni ed interpellanze è sufficiente la presenza di un terzo dei Consiglieri assegnati. Il quorum per la validità delle sedute del Consiglio comunale è calcolato senza computare il Sindaco. Le delibere degli organi collegiali sono validamente assunte a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o regolamenti e dallo Statuto.

2. Coloro che si astengono volontariamente, si considerano presenti ai fini della validità della seduta (quorum strutturale), mentre coloro che si debbono assentare obbligatoriamente ai sensi delle disposizioni vigenti, debbono allontanarsi e, quindi, non si computano ai fini della validità della seduta.

3. I Consiglieri comunali, il Sindaco, gli Assessori devono obbligatoriamente astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. Il divieto comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala della seduta. L'obbligo di assentarsi non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado. Tali norme si applicano anche al Segretario comunale, in quanto compatibili.

Capo I
Il Consiglio comunale

Articolo 10
Articolazioni del Consiglio comunale

1. Sono articolazioni del Consiglio comunale il Presidente del Consiglio comunale, le Commissioni consiliari, i Gruppi consiliari, l'ufficio di Presidenza.

Articolo 11
Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale.

2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio comunale, nonché le cause di incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza dei Consiglieri, sono regolati dalla legge.

3. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle

modalità ed alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

Il Consiglio comunale conforma altresì l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, di trasparenza e di legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

4. Il Consiglio esprime indirizzi per orientare l'azione dei rappresentanti comunali negli enti collegati, secondo i programmi generali di politica amministrativa del Comune.

5. Il Consiglio può adottare mozioni, ordini del giorno e risoluzioni volte ad indirizzare l'azione del Sindaco o della Giunta sui programmi dell'ente, sui temi ed avvenimenti di rilievo locale, nazionale ed internazionale.

6. Il Consiglio esercita le funzioni di controllo politico amministrativo, con le modalità stabilite dal presente Statuto e dai regolamenti, per le attività effettuate:

1) dagli organi e dall'organizzazione operativa del Comune;

2) dalle istituzioni, aziende speciali, consorzi, gestioni convenzionate, società che hanno per fine la gestione dei servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti e interventi.

Assicura che l'azione complessiva dell'ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e il documento programmatico.

7. Il Consiglio può esercitare l'attività di controllo anche mediante interrogazione scritta, o interpellanza, secondo quanto previsto dal proprio regolamento.

8. Compete al Consiglio la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge. Detti indirizzi sono validi limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare e devono essere definiti entro 30 giorni dall'insediamento del Consiglio con le modalità di cui all'Articolo 14.

9. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

10. Il Consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

11. Con norme regolamentari vengono fissate le modalità attraverso le quali fornire al Consiglio comunale servizi, attrezzature e risorse finanziarie.

Articolo 12

Sessioni e convocazione

1. Il Consiglio comunale si riunisce almeno una volta ogni due mesi.

2. I termini di convocazione sono fissati dal regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.

3. La convocazione del Consiglio e la fissazione dell'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Presidente del Consiglio. Su richiesta del Sindaco oppure di almeno un quinto dei Consiglieri, il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a 20 giorni fissi, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste purché di competenza consiliare.

4. La convocazione è effettuata nelle forme indicate nel regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.

5. Le sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari sono pubbliche, salvo il caso in cui sono trattati argomenti che comportino apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone. In tali circostanze si procede in seduta segreta.

6. La prima convocazione del Consiglio comunale, subito dopo le elezioni per il suo rinnovo, viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni fissi dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni fissi dalla convocazione.

7. La prima convocazione è presieduta dal Consigliere anziano per:

a) la convalida degli eletti;

b) l'elezione del presidente e del Vice Presidente del Consiglio.

La seduta è quindi presieduta dal Presidente del Consiglio per la presa d'atto della nomina della Giunta comunale da parte del Sindaco.

8. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio comunale. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

Articolo 13

Presidenza del Consiglio

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio comunale e ne tutela la dignità e le funzioni assumendo atteggiamenti

di neutralità rispetto alle forze politiche rappresentate. Convoca e dirige i lavori e le attività del Consiglio, garantendo lo scrupoloso rispetto della legge, dello Statuto e del regolamento allo scopo di favorire l'efficace svolgimento dei lavori del Consiglio comunale, delle Commissioni e delle consulte per argomenti afferenti o di competenza del Consiglio.

2. Il Presidente assicura una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri, sulle questioni sottoposte al Consiglio.

3. Le competenze del Presidente del Consiglio comunale sono ulteriormente stabilite dal regolamento del Consiglio comunale.

4. Il Presidente del Consiglio è eletto a scrutinio segreto nella seduta di insediamento, subito dopo la convalida degli eletti, a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio nelle prime due votazioni. Nella terza votazione si effettua il ballottaggio a maggioranza tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti nella seconda votazione. La seconda e terza votazione si tengono in una successiva seduta da svolgersi entro 15 giorni fissi.

5. Con le stesse modalità viene eletto, a scrutinio segreto, anche un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza, impedimento o vacanza.

6. Presidente e Vice Presidente durano in carica fino allo scioglimento del Consiglio comunale.

7. Il Presidente ed il Vice Presidente possono essere revocati con motivata mozione di sfiducia concernente ragioni di natura meramente istituzionale, a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

8. In caso di assenza di entrambi il Consiglio comunale è presieduto dal Consigliere anziano così come individuato dal successivo Articolo 17.

9. Il Presidente del Consiglio presiede e coordina l'ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Sindaco, dai Capigruppo Consiliari. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del Consiglio comunale.

Articolo 14

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di n. 30 giorni fissi, decorrenti dalla data dell'avvenuto insediamento del Consiglio comunale, il Sindaco, sentita la Giunta, specifica e definisce le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da

realizzare durante il mandato politico amministrativo e le presenta ai capigruppo consiliari.

2. Ciascun Consigliere comunale ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, con le modalità indicate dal regolamento del Consiglio comunale.

3. Entro i 30 giorni fissi successivi alla consegna del documento politico-programmatico ai Capigruppo consiliari, questo viene presentato, discusso e approvato in Consiglio comunale. La mancata approvazione del documento da parte del Consiglio non comporta le dimissioni del Sindaco.

4. Con cadenza almeno annuale – e comunque entro il 30 Aprile dell'anno successivo a quello di riferimento in concomitanza con l'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio – il Consiglio provvede, a verificare l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori. È facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, con adeguamenti strutturali o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

5. Al termine del mandato politico amministrativo il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Articolo 15

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale istituisce nel suo seno Commissioni permanenti e, quando ne ravvisi la necessità, Commissioni temporanee o speciali, quali Commissioni d'inchiesta, di ispezione, di indagine.

2. Le Commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti di indirizzo e di controllo politico-amministrativo allo stesso attribuiti, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e l'approfondimento dei risultati periodici del controllo della gestione corrente e degli investimenti.

3. Le Commissioni provvedono, altresì, all'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio dell'organo stesso.

4. Le Commissioni esprimono parere obbligatorio sugli atti di competenza consiliare loro sottoposti entro

i termini stabiliti dal regolamento. Detto parere non è vincolante per il Consiglio comunale.

5. Compito delle Commissioni temporanee e speciali, nonché d'inchiesta, di ispezione, di indagine è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o specifico individuate dal Consiglio comunale. Le Commissioni temporanee e speciali, con durata e compiti definiti, sono istituite a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio comunale.

Articolo 16

Attribuzioni delle Commissioni consiliari

1. Il regolamento del Consiglio comunale disciplina il numero delle Commissioni permanenti e per tutte i poteri, le materie di competenza, le forme per l'esternazione dei pareri, il funzionamento e la loro composizione, nel rispetto del criterio proporzionale.

2. Il Sindaco, o Assessore da lui delegato, può partecipare alle riunioni delle Commissioni, ma non ha diritto di voto.

3. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori organismi associativi, esperti, funzionari del Comune o di altri enti, e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

4. Nel caso in cui siano istituite Commissioni d'inchiesta, d'ispezione, d'indagine o di controllo e garanzia, anche temporanee o speciali, la presidenza delle stesse deve essere attribuita alle minoranze.

5. È escluso che le attività d'inchiesta, d'ispezione, d'indagine o di controllo e garanzia, possano essere attribuite ad una delle Commissioni già esistenti in base al regolamento di organizzazione del Consiglio comunale.

6. Le riunioni di tutte le Commissioni avvengono in seduta pubblica. Il regolamento può stabilire specifiche norme per la partecipazione del pubblico.

Articolo 17

Consiglieri comunali

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge. Essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono. Esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che ha ottenuto la cifra individuale più alta risultante dai voti di lista congiunti a quelli di preferenza.

3. I Consiglieri che non intervengono alle sedute consiliari per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con presa d'atto del Consiglio comunale. Modalità e procedure di tale forma di decadenza sono disciplinate dal regolamento del Consiglio comunale.

4. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio comunale, devono essere assunte immediatamente al protocollo nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

5. Il Consiglio comunale provvede alla surroga con il primo dei candidati non eletti della medesima lista, nella prima riunione e comunque non oltre 10 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni o dalla presa d'atto della decadenza.

Articolo 18

Diritti e doveri dei Consiglieri comunali

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno, mozioni e proposte di deliberazione.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio comunale.

3. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni od enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite nel regolamento, hanno diritto di visionare atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente fissati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto ad ottenere, da parte del presidente del Consiglio comunale, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo, anche attraverso l'attività dell'ufficio di Presidenza.

4. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale gli verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio comunale ed ogni altra comunicazione ufficiale.

5. Per assicurare la massima trasparenza, il Sindaco, ogni Assessore ed ogni Consigliere devono comunicare annualmente i redditi posseduti secondo le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento del Consiglio comunale.

Articolo 19
Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio comunale all'atto dell'insediamento del Consiglio. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi Capigruppo nei Consiglieri, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

2. I Consiglieri comunali possono costituire Gruppi consiliari anche di un solo membro purché facciano riferimento ad una formazione politica rappresentata negli organismi istituzionali regionali o nazionali.

3. I Gruppi consiliari, hanno diritto a riunirsi in un locale comunale, anche ad uso non esclusivo, messo a disposizione, per tale scopo, dal Sindaco. Il regolamento disciplinerà le risorse assegnate a ciascun Gruppo e le relative modalità di rendicontazione.

Articolo 20
Mozioni di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco, e la Giunta, cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata, per appello nominale, dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni fissi e non oltre trenta giorni fissi dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Articolo 21
Deliberazioni del Consiglio comunale

1. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando, cioè, venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili

degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio è curata dal Segretario comunale secondo le modalità e i termini stabiliti dallo Statuto e dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

3. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea dal Vice Segretario, se nominato, o dal componente del Consiglio nominato dal Presidente, di norma il Consigliere più giovane di età.

4. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Capo II
La Giunta comunale

Articolo 22
Giunta comunale

1. La Giunta è organo collegiale di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al Governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.

2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare, adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio comunale sulla sua attività, secondo quanto previsto al precedente articolo 14, comma 4.

Articolo 23
Composizione e nomina

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo di Assessori stabilito dalla legge, di cui uno è investito della carica di Vice Sindaco. La scelta degli Assessori da parte del Sindaco è fatta in modo tale da garantire la presenza nel consesso di entrambi i sessi; in particolare ciascun sesso dovrà essere rappresentato come previsto per legge.

2. Il Vice Sindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

3. La carica di Assessore è incompatibile con la carica di Consigliere comunale.

4. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini fino al terzo grado del Sindaco, come pure gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

5. Gli Assessori non possono ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

6. I Consiglieri, il Sindaco, il Segretario e gli Assessori devono astenersi dal prendere parte a deliberazioni nei casi di incompatibilità per gli oggetti in trattazione previsti dalla legge. Il divieto comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala della seduta.

7. I componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici non possono esercitare attività libero professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

8. Gli Assessori possono partecipare alle sedute del Consiglio ed intervenire nella discussione, su richiesta del Presidente del Consiglio in ordine agli argomenti di propria competenza, ma non hanno diritto di voto.

9. Il Sindaco può revocare dalla carica uno o più Assessori. Di ciò darà comunicazione nella prima seduta utile al Consiglio comunale con la contestuale indicazione della eventuale sostituzione.

10. La Giunta decade in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale. Sino ad allora le funzioni da Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

Articolo 24

Funzionamento della Giunta comunale

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli Assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3. La Giunta delibera validamente con la presenza della maggioranza dei componenti.

4. Le deliberazioni si ritengono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. In caso di parità prevale il voto del Sindaco.

Articolo 25

Competenze della Giunta comunale

1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario comunale, al Direttore generale, se nominato, ai Dirigenti o ai responsabili di settori di servizi.

2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

Capo III

Il Sindaco

Articolo 26

Il Sindaco

1. Il Sindaco rappresenta il Comune. È eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità previste dalla legge, contestualmente all'elezione del Consiglio comunale, di cui è membro, secondo le modalità stabilite nella legge, che disciplina altresì i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

Presta giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana davanti al Consiglio comunale nella seduta di insediamento.

Distintivo del Sindaco è la fascia Tricolore con lo stemma della Repubblica e/o lo stemma del Comune.

2. Il Sindaco può delegare le sue funzioni, o parte di esse, ai singoli Assessori. Può altresì sospendere o revocare singoli atti di indirizzo, disposizioni o direttive adottate dagli Assessori in forza della delega assegnata.

3. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione, presiede e convoca la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti. Esercita le funzioni di ufficiale di Governo attribuite dalle leggi.

Articolo 27

Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.

2. Il Sindaco ha la rappresentanza politico – istituzionale generale dell'ente.

3. Ha competenza e poteri di indirizzo, di controllo, di vigilanza sull'attività della Giunta e dei singoli Assessori, secondo le linee programmatiche di mandato approvate dal Consiglio comunale, e delle strutture gestionali – esecutive del Comune.

4. Nei limiti delle proprie competenze attiva gli obiettivi indicati nel documento programmatico e persegue l'indirizzo politico-amministrativo espresso dal Consiglio e l'indirizzo attuativo della Giunta.

5. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di auto-organizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

6. Il Sindaco è Capo dell'amministrazione e ufficiale di Governo.

7. Quale Capo dell'amministrazione:

a. Assume la direzione politico - amministrativa e di coordinamento degli organi elettivi ed esercita poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo sull'attività degli Assessori. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, con la collaborazione, secondo le sue direttive, del Segretario generale e del Direttore generale, ove nominato;

b. Ha il potere di delega nei casi e con le modalità previste dalla legge;

c. Nomina gli Assessori comunali fra cui il Vice-Sindaco e attribuisce loro gli affari da trattare coordinandone l'attività;

d. Può delegare agli Assessori l'adozione di atti e provvedimenti a rilevanza esterna di sua competenza;

e. Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna in base a esigenze effettive e verificabili, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge, dal presente Statuto e dal regolamento comunale degli uffici e servizi;

f. Può nominare il Direttore generale;

g. Nomina il Segretario generale scegliendolo nell'apposito Albo; provvede alla revoca dello stesso con provvedimento motivato, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio;

h. Conferisce e revoca al Segretario generale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta comunale, le funzioni di Direttore generale;

i. Promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, nonché forme di collaborazione di cui al presente Statuto con tutti i soggetti pubblici previsti dalla

legge, sentiti, per le rispettive competenze, il Consiglio o la Giunta comunali;

j. Impartisce direttive al Segretario generale e al Direttore generale, se nominato, in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi.

k. Indice i referendum comunali, ne fissa la data e costituisce l'ufficio per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento.

l. Provvede, sulla base degli indirizzi del Consiglio comunale, alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, nei 45 giorni successivi alla determinazione degli indirizzi per le nomine da parte del Consiglio, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

8. Quale ufficiale di Governo:

a. Sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune e ne adotta i relativi provvedimenti secondo quanto stabilito dalla legge;

b. Adotta, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, ordinanze contingibili e urgenti in materia;

c. Sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione e della legge dello Stato, e sentite le categorie interessate, coordina e riorganizza gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano. Inoltre, nei casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, può apportare modifiche ai suddetti orari;

d. È responsabile locale in materia di protezione civile;

e. È responsabile dell'informazione alla popolazione nelle situazioni di pericolo per calamità naturali;

f. È tenuto alla diffusione delle informazioni sulle attività a rischio rilevante e per incidenti da attività industriale;

g. Determina la turnazione notturna, festiva e feriale, delle farmacie;

h. È ufficiale elettorale;

i. Svolge ogni altra funzione attribuita da leggi o regolamenti.

9. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio comunale. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle

predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

10. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni fissi dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

Articolo 28
Attribuzioni di Vigilanza

1. Il Sindaco nell'esercizio delle funzioni di vigilanza promuove direttamente o avvalendosi del Segretario comunale o del Direttore generale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune e delle aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente o di cui l'ente è parte, tramite i rappresentanti legali delle stesse.

2. Il Sindaco altresì promuove e assume iniziative di indagine e verifica atte ad assicurare che gli uffici e servizi, le aziende speciali, le istituzioni e le società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Articolo 29
Rappresentanza dell'ente

1. Il Sindaco è il legale rappresentante dell'ente, e agisce in giudizio in nome e conto dell'ente.

2. L'esercizio della rappresentanza, compresa quella in giudizio, è attribuibile a ciascun dirigente o responsabile di servizio in base a una delega rilasciata dal Sindaco.

Articolo 30
Potere d'Ordinanza

1. Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti emettendo ordinanze in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Assume in questi casi i poteri ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge.

2. Gli atti di cui al precedente comma debbono essere motivati e sono adottati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e con l'osservanza delle norme che regolano i procedimenti amministrativi.

3. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, colui che lo sostituisce esercita anche le funzioni di cui al presente Articolo.

Articolo 31
Vice Sindaco

1. In sede di nomina dei componenti della Giunta comunale il Sindaco attribuisce, con separato provvedimento, le funzioni di Vice Sindaco ad un Assessore.

2. Il Vice Sindaco sostituisce, anche nelle funzioni di ufficiale di Governo, il Sindaco, nei casi di vacanza, assenza od impedimento temporaneo nonché di sospensione dall'esercizio delle funzioni disposta ai sensi di legge.

3. In caso di dimissioni, limitate alle funzioni di Vice Sindaco, o nel caso di revoca di dette funzioni, il Sindaco provvede a conferire le medesime ad altro Assessore, dandone comunicazione al Consiglio comunale.

4. Nel caso di contemporanea assenza o impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco, svolge le funzioni l'Assessore all'uopo designato.

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Articolo 32
Principi generali

1. Il Comune riconosce, valorizza e promuove le libere forme associative e gli organismi di partecipazione popolare.

2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato nonché attraverso il diritto dei singoli a intervenire nel procedimento amministrativo.

Capo I
Iniziativa politica ed amministrativa

Articolo 33
Partecipazione popolare

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politico - amministrativa intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività per assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali, il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, anche organizzati in "consulte" e/o "Forum", dei sindacati, delle organizzazioni datoriali di categoria e delle altre organizzazioni sociali.

3. Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce:

- a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;
- b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

4. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi e organismi.

Un apposito regolamento, ove necessario per l'effettiva applicazione, disciplinerà modalità, tempi e forme dei vari istituti di partecipazione.

Articolo 34

Istanze, petizioni e proposte

1. I cittadini singoli o associati, aventi le caratteristiche di cui all'Articolo 7 del presente Statuto possono avanzare istanze, petizioni e, con le caratteristiche di cui alla lettera a), possono presentare proposte agli organi del Comune, al fine di promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi.

2. Le istanze, petizioni e proposte, indirizzate al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale sono comunque accolte e trattate secondo l'effettivo contenuto, in conformità alle garanzie fissate nel presente Statuto.

3. Il regolamento attuativo dovrà comunque assicurare forme semplificate per la raccolta e l'esame di tali istituti, anche attraverso la predisposizione di modelli tipo, il tutto per agevolare al massimo l'effettiva utilizzazione dei sopraccitati istituti di partecipazione.

Articolo 35

Istanze

1. L'istanza costituisce formale richiesta scritta diretta al Sindaco, e contiene sollecitazioni, considerazioni, inviti, rivolti ad evidenziare determinate esigenze per la migliore tutela degli interessi collettivi.

2. Essa è sottoscritta dai cittadini singoli o associati, aventi le caratteristiche di cui all'Articolo 7 del presente Statuto.

3. Il Sindaco provvede ad inoltrare tali istanze agli organi competenti e dà risposta motivata ai soggetti interessati entro 20 giorni fissi dalla presentazione.

4. Le modalità di presentazione dell'istanza sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale dovrà fissare i criteri di valutazione dell'istanza, individuare i soggetti preposti all'esame della stessa, prevedere la forma scritta o altra idonea forma di

comunicazione della risposta, il tutto nei limiti temporali di cui al comma precedente.

5. Le istanze sono inoltrate per conoscenza ai Capigruppo consiliari.

Articolo 36

Petizioni

1. La petizione rappresenta la formale richiesta scritta diretta a porre al Consiglio comunale una questione di sua competenza. La petizione deve essere sottoscritta da almeno 40 cittadini, aventi i requisiti di cui all'Articolo 7 del presente Statuto o da 5 associazioni fra quelle iscritte all'Albo delle associazioni di cui all'articolo 51 del presente Statuto, per esporre necessità collettive ovvero questioni di interesse generale.

2. Le modalità di presentazione delle petizioni sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale dovrà fissare i criteri di valutazione della petizione, individuare i soggetti preposti all'esame della stessa, prevedere la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, il tutto nei limiti temporali, che dovranno essere specificati dal regolamento.

3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale la assegna in esame al servizio competente che dovrà pronunciarsi in merito nel termine di 20 giorni fissi. La petizione è inoltrata per conoscenza ai Capigruppo consiliari.

4. Il servizio competente è tenuto a sentire il primo dei firmatari della petizione qualora siano necessari chiarimenti o supplementi di informazione in merito.

5. La decisione, unitamente al testo della petizione, è trasmessa al primo firmatario della petizione e pubblicata in apposita sezione del sito istituzionale dell'ente.

6. E' sempre e comunque dichiarata inammissibile la petizione il cui contenuto non si esprima in un quesito ma richieda invece l'adozione di atti, per i quali va invece avanzata la proposta di cui al successivo articolo 37.

Articolo 37

Proposte

1. Singoli cittadini, iscritti nelle liste elettorali del Comune, nel numero minimo pari al 3% degli iscritti o 7 associazioni iscritte all'Albo delle associazioni di cui all'articolo 51 del presente Statuto, possono avanzare al Consiglio comunale o alla Giunta, in relazione alle rispettive competenze, proposte - redatte in articoli o in schemi di deliberazione e comprensivo dell'imputazione della relativa spesa – per l'adozione di atti amministrativi per la migliore tutela degli interessi collettivi.

2. Le modalità di presentazione delle proposte sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, che individua le condizioni di ammissibilità di forma delle proposte, le modalità ed i termini per l'istruttoria delle medesime che devono essere poste in discussione dall'organo competente entro 90 dalla presentazione.

3. E' sempre e comunque dichiarata inammissibile la proposta di adozione di atti nelle materie di cui al successivo articolo 45, comma 9.

4. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 45 giorni dalla presentazione della proposta.

5. Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

6. Le proposte sono inoltrate per conoscenza ai Capigruppo consiliari.

Articolo 38 Diritto generale d'istanza

1. La disciplina prevista negli articoli precedenti è dettata con piena salvezza del diritto generale d'istanza, riconosciuto ai cittadini singoli o associati dalle leggi vigenti.

Articolo 39 Consultazione

1. Il Consiglio comunale o la Giunta comunale promuovono la consultazione della popolazione su specifici argomenti di interesse collettivo e nell'ambito del procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, anche attraverso questionari e sondaggi.

2. I risultati delle consultazioni devono essere comunicati alla Giunta ovvero al Consiglio comunale, secondo le rispettive competenze, ed inseriti nelle eventuali deliberazioni.

Articolo 40 Diritto di intervento dei singoli nei procedimenti

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo, coinvolto in un procedimento amministrativo, ha facoltà di intervenire, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.

2. L'amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile del procedimento,

di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

Articolo 41 Procedimenti ad istanza di parte

1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte – quelli attivati dal cittadino, mediante la presentazione di un'apposita domanda/istanza, e diretti ad ottenere l'adozione di un provvedimento amministrativo a lui favorevole – il soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere di essere sentito dall'organo che deve pronunciarsi in merito.

2. L'organo competente deve sentire l'interessato entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.

3. Ad ogni istanza, rivolta ad ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo, deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento, comunque non superiore a 60 giorni, dalla presentazione dell'istanza.

4. Nel caso l'atto o il provvedimento richiesto possano incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti l'organo deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.

5. Tali soggetti possono inviare all'amministrazione comunale istanze, memorie, proposte, o produrre documenti entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Articolo 42 Procedimenti ad impulso d'ufficio

1. Nel caso di procedimenti ad impulso d'ufficio, il responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti od interesse legittimi che possano essere pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo, indicando il termine non minore di 15 giorni fissi, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.

2. I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine, chiedere di essere sentiti personalmente.

3. Qualora per l'elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma è consentito sostituirla con la pubblicazione in apposita sezione del sito istituzionale dell'ente.

Articolo 43 Determinazione del contenuto dell'atto

1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell'atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e l'amministrazione comunale.

2. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell'accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l'imparzialità dell'amministrazione.

Articolo 44
Bilancio partecipato

1. È garantita la partecipazione a titolo consultivo della comunità, in forma individuale, associata e attraverso le consulte presenti sul territorio, ove costituite e riconosciute dai regolamenti comunali, durante le fasi dell'elaborazione degli strumenti di programmazione economico-finanziaria, attraverso il confronto con gli organi consultivi del territorio. Tali strumenti tengono conto di quanto elaborato con la partecipazione della comunità.

Capo II
Referendum

Articolo 45
Referendum

1. Al fine di permettere la più ampia partecipazione alla vita amministrativa del Comune, è previsto l'utilizzo di referendum abrogativi, consultivi e propositivi.

2. Nella consultazione referendaria hanno diritto di voto tutti i cittadini elettori del Comune.

3. Il Consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni referendarie, la loro validità e la proclamazione del risultato.

4. Qualunque sia l'esito della consultazione referendaria il Consiglio comunale deve prendere atto di tale esito entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati assumendo le conseguenti determinazioni.

5. I quesiti approvati in sede referendaria che richiedono atti deliberativi di attuazione sono sottoposti al voto del Consiglio o della Giunta, secondo le rispettive competenze, nei modi ordinari. Negli stessi atti dovrà essere garantita e prevista la salvaguardia dei diritti acquisiti e delle posizioni giuridiche consolidate in attuazione degli atti sottoposti a referendum abrogativo.

6. Non si procede a quanto sopra qualora non abbia partecipato alla consultazione referendaria almeno un terzo più uno degli aventi diritto e se non viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

7. La consultazione referendaria non può essere svolta durante gli ultimi 12 mesi del mandato amministrativo.

8. L'onere finanziario derivante dalle spese per l'espletamento delle consultazioni referendarie è coperto con i mezzi ordinari di bilancio.

9. I referendum possono essere indetti su materie di esclusiva competenza locale. Il referendum è comunque escluso sulle seguenti materie:

- a) Statuto, sua revisione e dei regolamenti che disciplinano il funzionamento degli organi comunali;
- b) Provvedimenti inerenti bilancio e contabilità dell'ente;
- c) Tributi locali, tariffe dei pubblici servizi e altre imposizioni;
- d) Assunzioni di mutui ed emissione di prestiti;
- e) Elezioni, nomine, designazioni, sospensioni, revoche e decadenze;
- f) Provvedimenti relativi alla materia urbanistica, limitatamente al solo referendum abrogativo;
- g) Personale comunale o di enti, aziende, istituzioni dipendenti e società a partecipazione comunale;
- h) Disposizioni obbligatorie per l'ente;
- i) Quesiti referendari la cui formulazione neghi la pari dignità sociale e l'eguaglianza dei diritti delle persone, discriminando la popolazione per sesso, lingua o religione, per i portatori di handicap, per i malati e per le minoranze, per condizioni personali o economiche e per opinioni politiche;
- j) Ogni atto e deliberazione produttiva di effetti in tema di diritti ed interessi legittimi, la cui abrogazione è suscettibile di azioni risarcitorie in danno all'ente.
- k) Materie ed oggetti già sottoposti a referendum negli ultimi 5 anni.

Articolo 46
Referendum abrogativo

1. Al fine di consentire ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune l'esercizio della funzione di indirizzo politico, è ammessa l'indizione di referendum abrogativi di atti di contenuto normativo o di interesse generale, fatta eccezione per quelli relativi alle materie indicate all'Articolo 45, comma 9.

2. La richiesta di indizione del referendum può essere formulata da 1.000 cittadini tra gli iscritti nelle liste elettorali comunali, oppure dal Consiglio comunale con proprio atto deliberativo approvato con voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati. Il quesito deve essere

formulato in modo chiaro e sintetico e deve indicare espressamente e puntualmente l'atto amministrativo di cui si propone l'abrogazione, a pena di inammissibilità.

3. L'efficacia dell'atto è sospesa in presenza di referendum.

4. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

Articolo 47
Referendum consultivo

1. Al fine di consentire ai cittadini maggiorenni residenti nel Comune di esprimere il loro assenso o dissenso sulle materie di competenza comunale, fatta eccezione per quelli relativi alle materie indicate all'Articolo 45, comma 9, è ammessa l'indizione di referendum consultivi su proposte di atti di contenuto o di interesse generale avanzate dall'amministrazione.

2. La richiesta di indizione del referendum può essere formulata:

- dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati;
- dalla Giunta;
- da 1000 cittadini maggiorenni iscritti all'anagrafe comunale.

3. Il quesito deve essere formulato in modo chiaro e sintetico, a pena d'inammissibilità.

Articolo 48
Referendum propositivo

1. Al fine di consentire ai residenti nel Comune, maggiori di 16 anni, di esprimersi su un principio o su una proposta di provvedimento di contenuto normativo o di interesse generale avanzata dagli stessi cittadini, è ammessa l'indizione di un referendum propositivo. Non possono formare oggetto di consultazione referendarie le materie indicate all'Articolo 45, comma 9.

2. La richiesta di indizione di referendum può essere formulata da 1000 residenti, con età maggiore di 16 anni.

3. Il quesito deve essere formulato in modo chiaro e sintetico, a pena d'inammissibilità.

Articolo 49
Azione popolare

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio ogni azione e ricorso che spettano al Comune in sede amministrativa, civile e penale.

2. In caso di soccombenza, le spese di giudizio sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune, costituendosi, non abbia aderito alle azioni o ai ricorsi promossi dall'elettore.

Capo III
Associazionismo

Articolo 50
Associazionismo e volontariato

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo e di volontario presenti sul proprio territorio miranti ad un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

2. Nell'ambito di tali azioni positive e nel rispetto del principio di sussidiarietà, il Comune si impegna a promuovere la partecipazione nella gestione dei pubblici servizi di tutte quelle associazioni con dimostrata capacità organizzativa ed operativa, quando questo possa portare all'offerta di servizi a condizioni ed oneri di maggior gradimento e più vantaggiosi per la comunità.

3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite, svolte nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale, dispongano dei mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico dalle rispettive associazioni di appartenenza.

4. Il Comune promuove ed incentiva qualsiasi forma di collaborazione tra associazioni e tra associazioni – privati – imprese, al fine di garantire e migliorare i servizi offerti ed erogati ai singoli cittadini ed alla comunità.

Articolo 51
Diritti delle associazioni

1. La Giunta comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale, in un apposito Albo delle associazioni.

2. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi l'atto di iscrizione all'albo regionale, ove esistente, copia dello Statuto e comunichi la sede ed il nominativo del legale rappresentante.

3. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.

4. Le associazioni hanno il diritto di esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell'ente, e di collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.

5. Ciascuna associazione registrata ha il diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui essa opera rilasciando un proprio parere.

6. I pareri devono pervenire all'ente nei termini stabiliti nella richiesta, che in ogni caso non devono essere inferiori a 15 e superiori a 30 giorni.

7. Le Commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

Articolo 52

Contributi alle associazioni

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici e soggetti ad essi collegati, senza scopo di lucro e iscritte all'albo regionale e comunale delle associazioni, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.

2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi anche a titolo gratuito, previa sottoscrizione di apposita convenzione.

3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

4. Il Comune può gestire servizi pubblici in collaborazione con le associazioni di volontariato iscritte nell'apposito albo regionale e comunale. Le modalità della collaborazione sono stabilite in apposito regolamento e sottoscritte con apposita convenzione.

5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dal Comune devono predisporre al termine di ogni anno un bilancio che evidenzia, in particolare, l'impiego di detta erogazione trasmettendolo al Comune.

6. Le associazioni che godono di contributi dal Comune in denaro o natura, anche attraverso convenzioni dirette, devono essere registrate nell'Albo delle associazioni. Esse devono presentare annualmente il loro bilancio preventivo e consuntivo, e predisporre al termine di ogni anno un rendiconto che evidenzia le somme percepite e la loro destinazione, a pena di perdita del contributo.

Articolo 53

Consulte tematiche

1. Le varie associazioni presenti nel territorio possono richiedere di essere sentite dal Sindaco o dai singoli Assessori prima dell'adozione di atti a contenuto generale di particolare rilevanza e prima del compimento di scelte amministrative suscettibili di incidere sull'attività delle associazioni stesse.

2. La consultazione avviene, di norma, mediante riunioni cui sono invitate a partecipare le associazioni iscritte all'Albo, che risultino interessate in base al loro settore di operatività.

3. Ai fini di preservare e di valorizzare le peculiarità del territorio comunale è istituita la "Consulta delle Frazioni". Di detta consulta fanno parte tre rappresentanti per ogni frazione eletti secondo le modalità del regolamento.

4. Al fine di favorire il coinvolgimento dei bambini e dei ragazzi del territorio può essere istituito il Consiglio comunale dei Ragazzi (Consulta dei Giovani), affinché si occupi dei problemi della propria città e delle proprie scuole. La composizione, le modalità di elezione e di funzionamento sono descritte dallo specifico regolamento comunale.

5. Al fine di favorire l'integrazione e di comprendere le esigenze delle comunità straniere insediate nel territorio comunale, può essere istituita, eventualmente in forma comprensoriale, la consulta della comunità straniera, composta da stranieri, comunitari ed extra comunitari, domiciliati nel territorio comunale od aventi particolari e significativi rapporti con esso.

6. I pareri, le proposte, le raccomandazioni, i rilievi emessi da ciascuna consulta devono essere menzionati nei relativi atti posti eventualmente in essere dagli organi dell'amministrazione comunale.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE

Capo I

Erogazione dei servizi pubblici

Articolo 54

Principi generali

1. Il Comune provvede alla gestione di servizi pubblici locali nei limiti delle proprie competenze determinate dalle disposizioni vigenti ed in applicazione dei principi espressi nel titolo I del presente Statuto.

2. La gestione dei servizi pubblici è rivolta a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.

3. I servizi pubblici sono erogati con modalità che promuovono il miglioramento della qualità ed assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione alle procedure di valutazione e definizione degli standard qualitativi, nelle forme associative previste dalle disposizioni vigenti e dal presente Statuto.

4. Il Consiglio comunale è competente ad individuare le linee di indirizzo della gestione dei servizi pubblici per gli amministratori delle società e di altri organismi partecipati dal Comune, in coerenza con quanto espresso dal presente Statuto.

5. I poteri, a eccezione del referendum, che il presente Statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune, sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a partecipazione pubblica.

Articolo 55

Modalità di gestione dei servizi

1. Il Comune sceglie le modalità di gestione dei servizi pubblici locali secondo i criteri di efficienza, efficacia ed economicità e nel rispetto delle modalità previste dall'ordinamento nazionale e comunitario vigente.

Articolo 56

Istituzione

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale. Le istituzioni sono costituite dal Consiglio comunale, che ne approva il regolamento ed esercita attività di vigilanza e controllo.

2. Il Consiglio conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali individuati dalle disposizioni vigenti, verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

3. L'Istituzione è soggetta ad obbligo di pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

4. Il Collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

5. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'Istituzione.

Articolo 57

Aziende speciali

1. Il Comune si può avvalere di aziende speciali per la gestione dei servizi pubblici nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti. Il Consiglio comunale costituisce l'azienda speciale e ne approva lo Statuto.

2. L'azienda speciale è soggetta ad obbligo di pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

Articolo 58

Fondazioni

1. Il Comune può costituire o partecipare a fondazioni per lo svolgimento dei servizi culturali e sociali.

Capo II

Organizzazione degli uffici e del personale

Articolo 59

Principi generali e finalità

1. Il Comune organizza i propri uffici in maniera coerente con i principi generali contenuti nel titolo I del presente Statuto, ai quali è ispirata l'attività amministrativa.

2. Gli uffici sono organizzati in modo da:

- a) Accrescere l'efficienza dell'amministrazione e la qualità dei servizi erogati;
- b) Razionalizzare il costo del lavoro pubblico;
- c) Assicurare lo sviluppo e la formazione professionale dei propri dipendenti come condizione essenziale di efficacia della propria azione, garantendo pari opportunità di genere e l'assenza di qualunque forma di discriminazione.

3. Il personale del Comune è inserito nella struttura secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa, che può essere attuata anche mediante processi di mobilità e di riconversione professionale.

4. I servizi e gli uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa

ed i servizi offerti a tali esigenze, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità, ivi compresi i servizi esternalizzati. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Articolo 60

Separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione

1. Gli organi di Governo del Comune esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e definiscono i programmi e gli obiettivi da attuare, verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, individuano le risorse umane, materiali ed economiche da destinare agli uffici.

2. La Giunta approva il regolamento per disciplinare il funzionamento degli uffici e dei servizi.

3. La consistenza della dotazione organica e le sue variazioni sono approvate dalla Giunta in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale.

4. La programmazione triennale del fabbisogno di personale è approvata dalla Giunta in coerenza con le linee di programmazione dell'attività approvate dal Consiglio comunale nei documenti di bilancio annuale e pluriennale.

5. I responsabili degli uffici e dei servizi adottano gli atti ed i provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, in esecuzione degli indirizzi conferiti dagli organi di Governo. Essi hanno autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane e strumentali, nell'ambito degli obiettivi assegnati.

6. I responsabili degli uffici e dei servizi sono responsabili dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

Articolo 61

Segretario generale comunale

1. Il Segretario è nominato dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, ed è scelto nell'apposito Albo. Dopo la cessazione del mandato elettorale, il Segretario continua ad esercitare le proprie funzioni fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario. Può essere revocato con provvedimento motivato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.

2. Il Segretario è titolare delle competenze e delle funzioni di assistenza e consulenza giuridica agli organi

del Comune ed ai responsabili degli uffici e dei servizi previste dalle disposizioni vigenti e dal presente Statuto.

3. Il Segretario ha altresì funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di Governo; partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione; coordina le strutture organizzative del Comune; cura l'attuazione dei provvedimenti e provvede per la loro pubblicazione ed ai relativi atti esecutivi; roga i contratti nei quali l'ente è parte e autentica le sottoscrizioni nelle scritture private e negli atti unilaterali nell'interesse del Comune.

4. Il Segretario esercita le funzioni di controllo ed ogni altra attribuzione prevista dalle disposizioni vigenti dallo Statuto, dai regolamenti e dai provvedimenti del Sindaco.

Articolo 62

Vice Segretario

1. Il Comune ha un Vice Segretario che sostituisce e coadiuva il Segretario in caso di assenza, vacanza o impedimento temporaneo.

2. Il Sindaco assegna con proprio decreto e secondo le modalità di conferimento dell'incarico stabilite dal regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

3. Il Vice Segretario, può sostituire il Segretario, per un periodo massimo continuativo di sei mesi.

Articolo 63

Dirigenti e responsabili degli uffici e dei servizi

1. La Giunta, sulla base del modello organizzativo adottato, può istituire i necessari posti di Dirigente o di responsabile di servizio in Posizione Organizzativa (P.O.).

2. Possono essere inseriti nel modello organizzativo uffici di scopo, uffici di staff e uffici autonomi.

3. I dirigenti, laddove previsti dal modello organizzativo dell'ente, provvedono ad organizzare i servizi ad essi assegnati in base alle direttive programmatiche del Sindaco e della Giunta e delle indicazioni del Segretario generale o del Direttore generale se nominato.

4. I responsabili dei servizi provvedono ad organizzare i propri uffici in base alle indicazioni ricevute dai dirigenti, se istituiti.

5. Dirigenti o responsabili dei servizi nell'ambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire

l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi programmatici della Giunta comunale.

6. Laddove il modello organizzativo dell'ente non preveda la figura del dirigente, le funzioni dirigenziali sono attribuite ai responsabili di servizio (P.O.) in base a quanto consentito dall'articolo 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/00.

*Articolo 64
Incarichi esterni*

1. Le funzioni dirigenziali e di responsabile di servizio così come eventuali incarichi di alta specializzazione, possono essere assegnati mediante contratto a tempo determinato, stipulato ex art. 110 comma 1 e/o comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e nei limiti previsti dalla normativa vigente, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce le modalità e i limiti, con cui procedere alla stipula di tali contratti.

2. Il regolamento di cui sopra può altresì prevedere la costituzione di uffici posto alle dirette dipendenze del Sindaco, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo al medesimo attribuite. Detto ufficio può essere costituito da dipendenti dell'ente ovvero da collaboratori assunti con contratto privato a tempo determinato.

3. I contratti di cui ai commi 1 e 2 non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco; il relativo trattamento economico è fissato secondo i criteri di cui al regolamento citato.

4. I contratti a tempo determinato sono risolti di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi nella situazione strutturalmente deficitaria di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 267/00.

5. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine che definiscono i termini di un rapporto di lavoro autonomo, il regolamento citato può prevedere collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità.

*Articolo 65
Regolamento degli uffici e dei servizi*

1. La Giunta comunale attraverso i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e sulla base dei principi di cui sopra, predisporre un coerente modello organizzativo dell'ente e, in particolare, individua le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi e gli organi politico-amministrativi.

**Capo III
Attività amministrativa**

*Articolo 66
Obiettivi dell'Attività Amministrativa*

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

2. Gli organi istituzionali del Comune e tutti i dipendenti ciascuno per quanto di competenza, sono tenuti a provvedere sulle istanze dei cittadini nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti di attuazione.

3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente Statuto, nonché forme di cooperazione con altri Enti Locali.

*Articolo 67
Accesso agli Atti*

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici.

2. Chiunque può accedere a tutti gli atti amministrativi, comunque formati, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa, prenderne visione ed estrarne copia nei modi indicati dalla L.241/90 e dall'apposito regolamento comunale.

3. Non è ammesso l'immediato accesso agli atti preparatori durante il corso della procedura di formazione del provvedimento finale.

*Articolo 68
Atti sottratti all'accesso*

1. Sono sottratti all'accesso gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limite di divulgazione.

2. Il regolamento comunale altresì individua, per categorie, gli atti amministrativi e i documenti che possono essere sottratti all'accesso per motivi attinenti alla sicurezza, all'ordine pubblico, alla riservatezza e determina l'eventuale durata di sottrazione all'accesso.

3. Il Sindaco può dichiarare temporaneamente e motivatamente segreti, per motivi attinenti alla riservatezza di persone, gruppi o imprese, atti o documenti non sottratti all'accesso.

4. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione ed alla estrazione di copia degli atti dell'amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.

5. La consultazione degli atti deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, secondo modalità e tempi stabiliti da apposito regolamento.

Articolo 69

Diritto di informazione

1. Fatto salvo il diritto alla riservatezza dei cittadini previsto dalla legge, tutti gli atti dell'amministrazione sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

2. La pubblicazione, se dovuta, viene effettuata in apposita sezione del sito istituzionale dell'ente denominata "Amministrazione Trasparente".

3. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato a norma di legge.

Capo IV

Forme di associazione e cooperazione tra enti

Articolo 70

Gestione Associata dei servizi e delle Funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni delle aree limitrofe e con la Città Metropolitana e/o Area Metropolitana, per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate fra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere in rapporto agli obiettivi da raggiungere.

Articolo 71

Principio di Cooperazione

1. L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse Comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge.

2. Il Comune può proporre la formazione di nuove entità territoriali nel Valdarno, come l'accorpamento dei comuni di Figline e Incisa Valdarno, Rignano Sull'Arno e Reggello, o anche nuove delimitazioni dei confini che potranno attuarsi con le modalità e procedimenti previsti dalle leggi vigenti e dalle norme del presente Statuto.

Articolo 72

Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di Consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi.

2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del Consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati in apposita sezione del sito istituzionale dell'ente.

4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'Assemblea del Consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del Consorzio.

5. Il Consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.

Articolo 73

Convenzioni

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con amministrazioni statali o altri enti pubblici al fine di fornire in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

3. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Articolo 74

Accordi di Programma

1. Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, sussistendo la competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2. Il Sindaco convoca una Conferenza tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.

3. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime di tutti gli attori interessati, viene definito in un'apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi di legge.

4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

Capo V

Gestione economico-finanziaria

Articolo 75

Principi generali in materia di ordinamento finanziario e contabile

1. Nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi dello Stato in materia di finanza pubblica, il Comune è titolare di potestà impositiva autonoma, che esercita attraverso l'applicazione di imposte e tasse e la riscossione di tariffe, diritti, corrispettivi e contributi per l'erogazione dei servizi di propria competenza.

2. Il Comune persegue l'obiettivo di omogeneizzazione di tasse, tariffe e tributi nell'ambito dell'intero territorio comunale.

Articolo 76

Bilancio

1. Il Consiglio comunale delibera il Bilancio ed il Rendiconto della gestione osservando i principi contabili generali previsti dalla normativa vigente.

2. Il regolamento comunale di contabilità disciplina le modalità organizzative di applicazione dei principi contabili e di rendicontazione della gestione.

3. Il Comune garantisce il maggior coinvolgimento possibile dei cittadini, delle associazioni, dei sindacati e delle associazioni di categoria alla formazione del Bilancio ed alla sua rendicontazione, anche attraverso gli strumenti del Bilancio partecipato e del Bilancio sociale.

Articolo 77

Patrimonio

1. Il Sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune da rivedersi,

annualmente ed è responsabile, unitamente al Segretario e al Ragioniere del Comune, dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni, e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.

2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni devono, di regola, essere dati in affitto. I beni demaniali possono essere concessi in uso come da regolamento.

3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investimenti a patrimonio, debbono essere impiegate nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche o nell'estinzione di passività onerose.

Capo VI

Valutazione delle prestazioni e dell'attività del personale

Articolo 78

Sistema di misurazione e valutazione

1. Il Comune disciplina con apposito regolamento il sistema di valutazione dell'attività e delle prestazioni del personale in modo da assicurare elevati livelli qualitativi ed economici del servizio attraverso la valorizzazione dei risultati e del merito.

2. La valutazione è annuale e viene condotta dall'organismo di valutazione preposto e da ciascun responsabile degli uffici e servizi per quanto riguarda le risorse umane assegnate.

3. La valutazione viene condotta avendo riguardo ai documenti di definizione ed assegnazione degli obiettivi ed ai parametri oggettivi elaborati all'interno del sistema disciplinato da regolamento.

4. La rendicontazione dei risultati avviene nel rispetto del principio di trasparenza e pubblicità dei risultati di gestione.

5. La nomina, la composizione, il funzionamento, le competenze e la durata dell'organismo sono disciplinati con il regolamento che istituisce il sistema di misurazione e valutazione.

Capo VII

Sistema dei controlli

Articolo 79

Controlli interni

1. Il Comune disciplina con apposito regolamento il sistema dei controlli interni per garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e la rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi definiti.

2. Al sistema dei controlli interni partecipano il Segretario, i responsabili dei servizi ed eventuali unità di controllo specificamente destinate.

3. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità del controllo di gestione.

Articolo 80

Controlli preventivi e successivi

1. Il controllo di regolarità amministrativa è assicurato nella fase preventiva della formazione dell'atto da ogni responsabile di servizio ed esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica.

2. Il Segretario può concorrere al controllo di regolarità preventivo nei casi a lui sottoposti dal responsabile di servizio.

3. Il controllo di regolarità amministrativa successivo è esercitato sotto la direzione del Segretario.

4. Il Segretario trasmette le risultanze del controllo e le direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, ai responsabili dei servizi, ai revisori dei conti, agli organi di valutazione dei dipendenti ed al Consiglio comunale.

Articolo 81

Controllo di regolarità contabile e controllo sugli equilibri finanziari

1. Il controllo di regolarità contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed esercitato attraverso il parere di regolarità contabile ed il rilascio del visto attestante la copertura finanziaria.

2. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione ed il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e prevede il coinvolgimento attivo dell'organo di revisione, del Segretario, dei responsabili dei servizi e della Giunta.

Articolo 82

Organo di revisione

1. L'organo di revisione è nominato dal Consiglio comunale secondo le modalità previste dalla legge.

2. La composizione, il funzionamento, le competenze e la durata sono disciplinati dalla legge e dal regolamento comunale di contabilità.

TITOLO V DIFENSORE CIVICO

Articolo 83

Difensore civico sovracomunale

1. Il Consiglio comunale può attribuire le funzioni del Difensore civico comunale, mediante apposita convenzione, al difensore civico della Città Metropolitana nel cui territorio rientra il Comune. In tale caso il Difensore civico provinciale assume la denominazione di "Difensore civico territoriale" ed è competente a garantire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

2. La convenzione relativa all'ufficio del Difensore civico territoriale individua la durata della stessa, il rinnovo, nonché le forme e i tempi per esercitare il diritto di recesso.

TITOLO VI NORME FINALI

Articolo 84

Norme Transitorie

1. In considerazione della nascita del Comune di Figline e Incisa Valdarno da fusione dei precedenti Comuni di Figline Valdarno ed Incisa in Val d'Arno si applicano le norme di cui alla L.R. n. 31 del 18 giugno 2013. Tutti i Regolamenti, gli atti amministrativi generali, i piani, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei Comuni oggetto della fusione che non siano stati superati con l'approvazione di nuovi atti disciplinanti la stessa materia, restano in vigore con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei Comuni che li hanno approvati, fino all'entrata in vigore dei corrispondenti atti approvati dal Comune di Figline e Incisa Valdarno.

2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di funzionamento del Consiglio comunale del Comune di Figline e Incisa Valdarno si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di funzionamento del Consiglio comunale dell'estinto Comune di Figline Valdarno vigenti alla data del 31 dicembre 2013.

3. La modifica della denominazione delle vie, piazze, località e frazioni, o della sede comunale, e l'istituzione

delle stesse, è disposta dalla Giunta comunale e prontamente comunicata al Consiglio comunale.

Articolo 85
Revisione dello Statuto

1. Le modifiche allo Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura stabilita dalla legge. Le proposte di revisione, fatta eccezione per le innovazioni regolate dalla legge, possono essere presentate da ogni singolo Consigliere. Le proposte di revisione, già esaminate e respinte, non possono essere ripresentate prima di trenta mesi nel corso dello stesso mandato amministrativo.

2. Il Consiglio comunale adeguerà altresì i contenuti dello Statuto al processo di evoluzione della società civile assicurando costante coerenza fra la normativa statutaria, le condizioni sociali, economiche e civili della comunità rappresentata.

Articolo 86
Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ed è pubblicato sul sito istituzione dell'ente, all'Albo pretorio digitale del Comune, per trenta giorni consecutivi.

2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

3. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione in apposita sezione del sito istituzionale dell'ente.

4. Il Segretario comunale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta l'entrata in vigore.

5. Il Consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it.**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

- testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
- collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;
- utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
- indicazione, all'inizio del testo, della denominazione dell'ente emittitore e dell'oggetto dell'atto sintetizzato nei dati essenziali;
- inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384611-4631